

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI ROMENO

Prot. 943

Romeno, 03/05/2019

ORDINANZA N. 18/2019

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare e pedonale di alcune vie cittadine per l'installazione ed il mantenimento della struttura coperta denominata "Tendone".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Romeno si è provveduto all'installazione di una struttura coperta su parte di Piazza G.B. Lampi con la conseguente limitazione della fruibilità dei relativi spazi;

Dato atto pertanto della necessità di inibire l'accesso al traffico veicolare e pedonale degli spazi occupati dalla struttura coperta in parola, sia proveniente, che in direzione di via S. Antonio;

Visto il vigente codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 1/2019, di data 18.01.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03/05/2018, n. 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

ORDINA

DAL GIORNO 03 MAGGIO 2019 AL GIORNO 31 AGOSTO 2019

l'istituzione del divieto di transito temporaneo, sia pedonale che veicolare, su parte di Piazza G.B. Lampi occupata dalla struttura coperta denominata "Lo Tendone";

DEMANDA

Alle forze di polizia di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'ideale segnaletica di deviazione stradale, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della stessa la chiusura e la delimitazione dell'area con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto della presente;

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a :

- Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Ai sensi dell'art.29 del d.lgs 02.07.2010, n.104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- Ai sensi dell'art.37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo comunale;
- Stazione Carabinieri di Romeno avente competenza sul territorio interessato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Danilo Pellegrini

